

DELIBERAZIONE 5 LUGLIO 2018
376/2018/R/GAS

**APPROVAZIONE DI PROPOSTE DI MODIFICA DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE,
PREDISPOSTO DALLA SOCIETÀ GNL ITALIA S.P.A., NONCHÉ APPROVAZIONE DEI
CORRISPETTIVI PER I SERVIZI DI FLESSIBILITÀ**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1026^a riunione del 5 luglio 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, nonché indifferibile e urgente.

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 713/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento della Commissione (UE) 312/2014, del 26 marzo 2014;
- il regolamento della Commissione (UE) 459/2017, del 16 marzo 2017;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e sue modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2005, 167/05 (di seguito: deliberazione 167/05);
- la deliberazione dell'Autorità 20 maggio 2009, ARG/gas 55/09;
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2013, 502/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 502/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 660/2017/R/gas) e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione contenente il "Testo integrato in materia di adozione di garanzie di

libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto” (di seguito: TIRG);

- deliberazione dell’Autorità 12 febbraio 2018, 64/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità del 1 marzo 2018, 111/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 111/2018/R/gas);
- il Regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (di seguito: Regolamento PAR) come approvato con deliberazione 111/2018/R/gas;
- la comunicazione della società GNL Italia del 19 febbraio 2018, prot. Autorità 4843 del 20 febbraio 2018 (di seguito: comunicazione 20 febbraio 2018);
- la comunicazione dell’Autorità del 7 maggio 2018, prot. Autorità 14721 del 7 maggio 2018 (di seguito: comunicazione 7 maggio 2018);
- la comunicazione della società GNL Italia del 25 giugno 2018, prott. Autorità 19526 e 19528 del 26 giugno 2018 (di seguito: comunicazione 25 giugno 2018);
- la comunicazione dell’Autorità del 27 giugno 2018, prot. Autorità 19703 del 27 giugno 2018.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 164/00 prevede l’obbligo per le imprese del gas, che gestiscono infrastrutture di rete e terminali di Gnl, di consentirne l’accesso ai terzi che ne facciano richiesta;
- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 prevede che l’Autorità fissi i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità dell’utilizzo dei terminali di gas naturale liquefatto; e che l’Autorità ha fissato, con la deliberazione 167/05, i predetti criteri;
- con la deliberazione 660/2017/R/gas, l’Autorità ha provveduto ad un riordino delle disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione e disposto a tal fine la pubblicazione di un nuovo testo integrato delle disposizioni in materia di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG);
- il TIRG ha, inoltre, introdotto meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione; prevedendo, tra l’altro, all’articolo 5, comma 11, che per la gestione delle procedure di conferimento le imprese di rigassificazione possano accedere ai servizi offerti dal Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME) e che lo stesso GME definisca, con il supporto delle imprese di rigassificazione, una proposta di gestione di tali servizi da sottoporre all’approvazione dell’Autorità;
- la deliberazione 660/2017/R/gas prevede che le imprese di rigassificazione predispongano una proposta di aggiornamento dei propri codici, finalizzata al recepimento delle disposizioni contenute nel TIRG, da trasmettere all’Autorità, previa consultazione, come definito dalla vigente regolazione;

- con deliberazione 111/2018/R/gas, l’Autorità ha approvato il Regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (di seguito: PAR) organizzata e gestita dal GME;
- con comunicazione 20 febbraio 2018, la società GNL Italia, in esito al processo di consultazione, ha trasmesso all’Autorità, una proposta di aggiornamento del proprio codice di rigassificazione in recepimento alle disposizioni del TIRG;
- con comunicazione 7 maggio 2018 inviata alla società GNL Italia, gli Uffici dell’Autorità hanno rilevato come dall’analisi della predetta proposta siano emersi, tra l’altro, alcuni profili di incoerenza e di incompletezza rispetto al quadro regolatorio in vigore, con particolare riferimento alla mancanza di un quadro organico relativo alle modalità tecniche e procedurali di gestione dei conferimenti;
- con comunicazione 25 giugno 2018, la società GNL Italia ha trasmesso all’Autorità una proposta di aggiornamento del proprio codice di rigassificazione che recepisce le osservazioni di cui al precedente alinea e prevede, al Capitolo 5, §1, tra l’altro che:
 - a) per la gestione dei processi di conferimento della capacità di rigassificazione GNL Italia possa avvalersi di una Piattaforma informatica e che le disposizioni relative alla gestione ed al funzionamento dei processi di conferimento di capacità di rigassificazione effettuati mediante la Piattaforma informatica siano approvate dall’Autorità (di seguito: Regolamento della Piattaforma informatica);
 - b) GNL Italia renda disponibile sul proprio sito internet l’indicazione della Piattaforma informatica per la gestione dei processi di conferimento relativi ad un anno termico, con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla decorrenza del primo processo di conferimento di capacità di rigassificazione per il medesimo anno termico;
 - c) per l’anno termico 2018/19 GNL Italia si avvalga della PAR quale Piattaforma informatica.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’avvio delle attività di conferimento delle capacità di GNL Italia presso la PAR richiede l’attivazione di un apposito comparto e il conseguente adeguamento del Regolamento PAR, precisando in particolare le funzionalità che si applicano nel caso di GNL Italia fra quelle attualmente attive presso la PAR;
- il comma 3.6 del Regolamento PAR prevede una procedura per la sua modifica urgente in base alla quale la modifica disposta dal GME diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME e viene tempestivamente trasmessa all’Autorità per la sua approvazione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'articolo 12, del TIRG, integra le disposizioni relative alle modalità di offerta e gestione di servizi di flessibilità e chiude la fase di sperimentazione avviata con la deliberazione 502/2013/R/gas, prevedendo:
 - al comma 2, che i servizi per la flessibilità siano offerti sulla base di corrispettivi definiti su proposta delle imprese di rigassificazione e approvati dall'Autorità, tenendo conto della stima dei costi incrementali associati alla disponibilità e all'erogazione del servizio nonché del costo della capacità di rigassificazione e della connessa capacità di trasporto la cui disponibilità o mancato utilizzo consente l'offerta e l'erogazione del servizio;
 - al comma 3, che i ricavi di cui al precedente alinea siano destinati a copertura dei costi incrementali, sino al raggiungimento di un importo massimo il cui valore è proposto dall'impresa di rigassificazione e approvato dall'Autorità;
 - al comma 4, che le imprese di rigassificazione trasmettano all'Autorità una relazione tecnica che indichi una stima degli eventuali costi incrementali da sostenere ai fini dell'offerta dei servizi di flessibilità;
- con comunicazione 25 giugno 2018, GNL IT ha, inoltre, trasmesso la relazione tecnica prevista dall'articolo 12, comma 4, del TIRG, contenente la stima dei costi incrementali da sostenere ai fini dell'offerta dei servizi di flessibilità, e una proposta per la valorizzazione dei corrispettivi per i medesimi servizi; prevedendo a tal riguardo:
 - un corrispettivo per la sottoscrizione del servizio di flessibilità basato sulla stima dei costi incrementali legati all'erogazione del servizio, nonché del costo della capacità di rigassificazione e della connessa capacità di trasporto;
 - un corrispettivo per il servizio di stoccaggio temporaneo che tiene conto del costo della capacità di rigassificazione e della connessa capacità di trasporto la cui disponibilità o mancato utilizzo consente l'offerta e l'erogazione del servizio di stoccaggio temporaneo.

RITENUTO CHE:

- la proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione di GNL Italia, come trasmessa con comunicazione del 25 giugno 2018, sia, in linea generale, coerente con le disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione contenute nel TIRG;
- sia, tuttavia, opportuno disporre, alla luce delle previsioni richiamate alle precedenti lettere a) e b), che qualora GNL Italia intenda avvalersi di una Piattaforma informatica il cui Regolamento non sia ancora stato sottoposto a verifica da parte dell'Autorità, il relativo schema di Regolamento sia trasmesso, previa consultazione degli utenti, con congruo anticipo rispetto al termine per l'indicazione della medesima Piattaforma;
- sia, a tal fine, opportuno prevedere che GNL Italia trasmetta all'Autorità, previa consultazione degli utenti, lo schema di Regolamento, nell'eventualità di cui al

precedente alinea, con un anticipo non inferiore a 60 giorni rispetto al termine indicato al Capitolo 5, §1, richiamato alla precedente lettera b);

- sia, necessario, in ragione dell'imminente avvio delle procedure di conferimento annuali e pluriannuali, al fine di assicurare la corretta funzionalità del comparto GNL Italia della PAR e consentire agli utenti di finalizzare tutti gli adempimenti amministrativi necessari per la partecipazione ai suddetti conferimenti, che le relative integrazioni e modifiche al Regolamento PAR avvengano secondo la procedura di modifica urgente prevista al sopra richiamato articolo 3, comma 6, del Regolamento PAR.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- la proposta, trasmessa da GNL Italia con comunicazione 25 giugno 2018, in materia di corrispettivi per i servizi di flessibilità sia coerente con le disposizioni dell'articolo 12 del TIRG;
- sia pertanto opportuno approvare la predetta proposta

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione presentata dalla società GNL Italia nella versione trasmessa con comunicazione 25 giugno 2018 ed allegata alla presente deliberazione (*Allegato A*);
2. di approvare, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del TIRG, la proposta dei corrispettivi per i servizi di flessibilità, trasmessa da GNL Italia con comunicazione del 2 ottobre 2017 ed allegata al presente provvedimento (*Allegato B*);
3. di prevedere che le modalità di conferimento delle capacità definite nel codice di rigassificazione come aggiornato ai sensi del punto 1 si applichino a partire dalle procedure di conferimento per le capacità annuali e pluriannuali che si svolgono entro la fine del mese di luglio 2018 e dalle procedure di conferimento per le capacità infrannuali relative all'anno termico 2018/2019;
4. di prevedere che il GME provveda alle integrazioni del Regolamento PAR necessarie all'offerta della capacità di rigassificazione di Gnl Italia secondo la procedura di cui all'articolo 3, comma 6, del medesimo Regolamento;
5. di disporre che, nell'eventualità in cui la società GNL Italia, in base alle previsioni contenute al Capitolo 5, §1, del codice di rigassificazione, decida di utilizzare una Piattaforma informatica il cui Regolamento non sia ancora stato sottoposto a verifica da parte dell'Autorità, trasmetta all'Autorità il relativo schema di Regolamento, previa consultazione degli utenti, con un anticipo non inferiore a 120 giorni rispetto alla decorrenza del primo processo di conferimento di capacità di rigassificazione per l'anno termico per cui si avvale delle medesima piattaforma;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla società GNL Italia e al GME;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

5 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni